

Elio **CICINELLI**
Magistrato

Schemi di
**DIRITTO
PENALE**
PARTE GENERALE E SPECIALE

Con analisi dei reati di parte speciale
e glossario delle tipologie di reati

XIV edizione **2026**


Neldiritto
Editore

- b) secondo altri, che accolgono la teoria dell'*apparentia juris*, è possesso ogni **relazione con la cosa che abbia l'apparenza di una disponibilità autonoma**;
- c) altro filone propone, invece, un'accezione di possesso e detenzione che va **desunta dalla condotta incriminata di volta in volta dal legislatore**.

2. Partizioni.

La disciplina dei delitti contro il patrimonio viene suddivisa in:

- **Capo I: delitti commessi mediante violenza alle cose o alle persone (artt. 624-639-bis c.p.);**
- **Capo II: delitti commessi mediante frode (artt. 640-648-ter c.p.).**

2.1. Classificazioni.

La dottrina raggruppa le fattispecie in:

- Parte della dottrina distingue in **delitti di aggressione unilaterale**, caratterizzati da un ruolo passivo della vittima e **delitti con cooperazione artificiosa della vittima**, nei quali il soggetto passivo contribuisce a produrre il pregiudizio patrimoniale.
- Altri propongono una bipartizione basata sull'oggetto giuridico, distinguendo tra **delitti contro il patrimonio *latu sensu***, nei quali viene protetta la signoria sul bene e **delitti contro il patrimonio *strictu sensu***, nella cui struttura emerge il danno patrimoniale.



FOCUS

I delitti contro il patrimonio nei rapporti familiari

Il codice presta particolare attenzione ai delitti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari prevedendo un'apposita disposizione normativa, l'art. 649 c.p.

La norma prevede, al primo comma, una **causa di non punibilità** e, al comma secondo, la **procedibilità a querela** qualora tali reati siano commessi a danno dei congiunti.

La *ratio* della previsione si rinviene nell'esigenza di preservare la famiglia dagli effetti e dal turbamento scatenato dalla punizione dei fatti commessi.

Quanto alla natura giuridica dell'istituto, l'orientamento prevalente vi ravvisa una **causa personale di esclusione della punibilità in senso stretto**, destinata soltanto ad impedire l'applicazione della sanzione.

B) Analisi delle principali fattispecie

1. Furto (art. 624 c.p.), furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari (art. 624-bis c.p.).

Condotta incriminata

- **impossessarsi** della cosa mobile altrui, **sottraendola** a chi la detiene, al fine di trarne profitto.
- La condotta è dunque distinta in due momenti, che possono verificarsi anche in tempi diversi: l'uscita del bene dalla signoria di fatto del precedente possessore (sottrazione) e l'instaurazione di un nuovo potere di fatto sulla cosa (impossessamento).

Nel *furto in abitazione e nel furto con strappo* (elevate a rango di fattispecie autonome di reato con l. 128/2001), il legislatore prevede come modalità esecutiva l'**introduzione nella dimora altrui** e l'**uso della violenza** rivolta alle sole **cose** (diversamente, se la violenza è diretta alle persone si configurerà il reato di *rapina*). Si segnala che la l. n. 36/2019 ha modificato l'art. 624-bis c.p. innalzando le pene ivi previste. Da ultimo, il legislatore è intervenuto con il D.l. 24 febbraio **2026**, n. 23 c.d. Decreto Sicurezza a modificare la rubrica della norma e ad ampliarne l'ambito di applicazione dell'ipotesi di cui al comma 2. La prima ipotesi tipizzata è quella del **furto in abitazione**. Si tratta di un **reato complesso** (composto da furto e violazione di domicilio) che prevede come modalità esecutiva l'**introduzione nella dimora altrui** (non anche il "trattenimento", menzionato dall'art. 614 e dal previgente art. 625 c.p.). Il secondo comma dell'art. 624-bis codifica l'autonoma fattispecie del **furto con strappo** e, con l'entrata in vigore del d.l. 24 febbraio **2026**, n. 23 (**Decreto Sicurezza**), del **furto con destrezza** su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità. La **violenza** cui la norma si riferisce è quella che si rivolge **alle sole cose** oggetto di sottrazione da parte dell'agente, risultando funzionale a sconfiggere la resistenza dei mezzi che avvincono la cosa alla persona. È questo il fondamentale criterio discrezionale utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l'ipotesi in parola dalla **rapina**: si avrà furto quando la violenza è **direttamente rivolta verso la res** e solo **indirettamente verso la persona** che la porta indosso o in mano; ricorrerà, invece, la rapina ove la violenza fisica sia rivolta direttamente alla persona.

- | | |
|-------------------|---|
| Oggetto giuridico | → secondo taluni viene tutelata la relazione di fatto (possesso o detenzione) con la cosa , secondo altri la situazione di diritto (proprietà o altri diritti reali di godimento). |
| Soggetto attivo | → reato comune . |
| Natura giuridica | → reato di danno; di mera condotta; a forma vincolata . |
| Consumazione | → momento in cui il soggetto s'impadronisce della cosa altrui. (in particolare, si ritiene necessario che la res sottratta sia passata, se pure per breve tempo, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sebbene non vi sia stato ancora, di fatto, uno spostamento dal luogo della detenzione). |
| Tentativo | → configurabile per coloro che ritengono che la sottrazione e |

Elemento soggettivo	l'impossessamento possono realizzarsi anche in tempi diversi (criterio dell'<i>ablatio</i>, con la precisazione che ai fini della consumazione rileva l'instaurazione di una relazione diretta con la cosa, al di fuori della sfera di controllo del soggetto passivo).
Circostanze	→ dolo specifico, consistente nel fine di trarne profitto, che va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore (<i>Cass. Pen., Sez. Un., 12 ottobre 2023, n. 41570</i>). → il reato è aggravato: - se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di qualsiasi mezzo fraudolento; - se il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso; - se il fatto è commesso con destrezza; - se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; - se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali, o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; - se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate al pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza; - se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; - se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica (ipotesi introdotta dal D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. con modificazioni in L. 15 ottobre 2013, n. 119); - se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (per il reato di cui all'art. 624-bis c.p.); - se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro (per il reato di cui all'art. 624-bis c.p.). Con riferimento ai delitti previsti dall'art. 624-bis, si prevede che: <i>"Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di</i>